



Regolamento della Consulta d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 - Istituzione e natura

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta d'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari in vigore e, in particolare, dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento generale d'Ateneo.
2. La Consulta ha il compito di favorire il confronto e la collaborazione per la valorizzazione del raccordo tra le attività di ricerca e didattica con il sistema territoriale e socio-produttivo. La Consulta è un organismo che esercita funzioni di tipo consultivo e, in particolare, formula pareri e proposte all'Ateneo relative alla promozione della collaborazione tra l'Università ed il mondo del lavoro, in relazione alle esigenze dello sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo di interesse per l'Università ed il mondo professionale, nonché in ogni ambito di comune interesse per l'istituzione universitaria ed il tessuto socio-produttivo.
3. La Consulta d'Ateneo promuove e favorisce, altresì, tutte le iniziative ed attività in generale tese ad attivare tavoli di confronto sulle strategie correlate allo sviluppo delle attività di orientamento e placement dell'Ateneo, nonché l'analisi dei fabbisogni e delle competenze richieste dal mondo del lavoro.
4. La costituzione della Consulta non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Università. La partecipazione dei componenti è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione, a qualsivoglia titolo, di gettoni di presenza e/o rimborsi spese.
5. La Consulta d'Ateneo dura in carica tre anni accademici ed è nominata con decreto della Rettrice.

Art. 2 - Funzioni

1. La Consulta opera quale organo di approfondimento e di confronto in relazione alle attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Università e si occupa del loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema territoriale e socio-produttivo di riferimento per l'Ateneo, nonché di ogni altro tema di comune interesse nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 31 dello Statuto e dall'art. 6 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Milano.
2. Nell'ambito della sua funzione consultiva, la Consulta può formulare proposte e pareri non vincolanti agli Organi di governo dell'Ateneo ai fini dell'elaborazione dei programmi di sviluppo ed allocazione delle risorse finanziarie.
3. In particolare, la Consulta d'Ateneo svolge i seguenti compiti:
 - creazione di un sistema teso a favorire il dialogo sociale tra l'Ateneo ed i soggetti economici ed istituzionali esterni rappresentati nell'Organo stesso;
 - monitoraggio e confronto periodico in relazione all'efficacia dell'azione dell'Ateneo nell'ambito del contesto territoriale e socio-produttivo ed in merito alle possibilità di sviluppo nel territorio;
 - creazione di un sistema di relazioni aperto con i soggetti economici ed istituzionali operanti nel territorio, anche attraverso iniziative, conferenze ed attività su specifiche tematiche concernenti lo sviluppo dell'Ateneo nel contesto produttivo territoriale;



- individuazione di risorse finanziarie da finalizzare al sostegno dei progetti di sviluppo dell'Ateneo nel territorio ed in relazione al contesto socio-produttivo.

Art. 3 - Composizione

1. Fanno parte della Consulta d'Ateneo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 primo capoverso dello Statuto, i rappresentanti delle istituzioni rappresentative del sistema territoriale e socio-produttivo con le quali l'Università intrattiene rapporti e da rappresentanti degli enti pubblici e privati che nel precedente triennio, in maniera non occasionale e al di fuori di finalità dirette, abbiano conferito all'Ateneo risorse per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione.
2. I rappresentanti delle istituzioni del sistema territoriale e socio-produttivo che fanno parte della Consulta sono individuati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta della Rettrice. L'elenco relativo è definito, e periodicamente aggiornato, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta della Rettrice, prima dell'inizio di ciascun mandato.
3. In prima applicazione, la Consulta d'Ateneo è così composta:
 - La Rettrice dell'Università degli Studi di Milano, con funzioni di Presidente;
 - Presidente della Regione Lombardia o un suo delegato;
 - Sindaco del Comune di Milano o un suo delegato;
 - Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano o un suo delegato;
 - Presidente della Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi o un suo delegato;
 - Presidente di Assolombarda o un suo delegato;
 - Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Lombardia o un suo delegato;
 - Prefetto di Milano o un suo delegato;
 - un rappresentante individuato dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio;
 - un rappresentante individuato dal Forum Nazionale del Terzo Settore.
4. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale d'Ateneo, alla Consulta d'Ateneo partecipa di diritto il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Milano, o un suo delegato, che ne assicura le funzioni di Segretario.
5. Ogni istituzione ed ente partecipa alla Consulta con un proprio delegato permanente. La mancata designazione di uno o più rappresentanti non impedisce l'insediamento della Consulta.
6. La composizione è integrata da una delegazione universitaria composta ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento Generale e rappresentativa dell'articolazione dell'Ateneo, nominata, su proposta della Rettrice, dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. In prima applicazione la delegazione di cui al presente comma sarà composta da sei membri, rappresentativi dell'articolazione dell'Ateneo.
7. Ove opportuno, in relazione a sedi decentrate dell'Ateneo e al loro raccordo con le esigenze e le prospettive di sviluppo del sistema socio-produttivo del territorio su cui insistono, possono essere costituiti Comitati di approfondimento e di confronto ristretti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto. L'eventuale costituzione dei Comitati di approfondimento e di



confronto ristretti ad una specifica area territoriale o rispondenti ad altre motivazioni è disposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Rettrice.

8. La composizione della Consulta può essere integrata anche da altri componenti, in ragione delle elevate competenze professionali oppure come esperti nelle tematiche di interesse, i quali sono nominati, su proposta della Rettrice, dal Consiglio di amministrazione e previo parere del Senato accademico.
9. Possono altresì partecipare alle riunioni della Consulta, su invito, i soggetti la cui presenza viene ritenuta necessaria in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Della partecipazione di tali soggetti deve essere fatta menzione nel verbale della riunione.

Art. 4 - Convocazioni

1. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno.
2. L'ordine del giorno è sottoposto in esame preliminare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione che può, eventualmente, integrare i punti in esame.
3. La convocazione deve essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno. La seduta può anche essere svolta in modalità telematica.
4. La documentazione eventualmente necessaria deve essere inviata unitamente all'ordine del giorno.

Art. 5 - Discussione e proposte

1. La discussione è aperta dal Presidente, il quale illustra l'argomento o gli argomenti all'ordine del giorno, ovvero invita un componente relatore a farlo in sua vece.
2. I pareri, le proposte e le intese eventualmente emerse in sede di discussione sono riportati dalla Rettrice agli Organi di governo dell'Ateneo attraverso apposito resoconto, nella prima seduta utile successiva a quella della Consulta.

Art. 6 - Resoconto

1. Il resoconto è redatto dal Segretario ovvero, in sua assenza, da un sostituto nominato dal Presidente.
2. Il resoconto delle adunanze deve contenere: a) il giorno, l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; b) chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario; c) l'indicazione dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; d) l'ordine del giorno; e) una nota sommaria degli interventi; f) i pareri, le proposte e le intese formulati nel corso della seduta.
3. Ogni componente ha facoltà di chiedere che nel resoconto siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.
4. In caso di votazione devono essere indicati nel resoconto i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente su richiesta dell'interessato o di altri.
5. Il resoconto è trasmesso senza ritardo al Consiglio di Amministrazione e al Senato accademico per eventuale seguito di competenza.

Art. 7 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto della Rettrice. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.



2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo.